

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. Se l'apporto non è a titolo gratuito va provato che il beneficiario è consapevole del pregiudizio

Trust, revoca ad assetto variabile

Se c'è impugnazione la natura del conferimento di beni cambia l'onere probatorio

Angelo Busani

■ Nel caso dell'atto di apporto di beni a un trust, qualificabile come effettuato a titolo oneroso, che sia impugnato con l'azione revocatoria ordinaria al fine di farlo dichiarare inefficace, il beneficiario del trust è litisconsortito necessario e lo stato soggettivo del terzo rilevante (e cioè la consapevolezza del pregiudizio per il creditore) è quello del beneficiario e non quello del trustee. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 13388 depositata ieri. A questo giudizio di legittimità è stato sottoposto un apporto di immobili in trust, stipulato nel 2012, da un soggetto che, nel 2011, aveva garantito un affidamento bancario con una fidejussione personale. In primo e secondo grado la domanda di revocatoria era stata accolta. Nel ricorso in Cassazione il trustee ha sostenuto che:

- il trust non sarebbe un atto a titolo gratuito in quanto il trustee, soggetto terzo e diverso rispetto al disponente, assume un'obbligazione nei confronti di quest'ultimo, ricevendo un compenso, mentre il disponente, con il trasferimento immobiliare, fornisce la provvista per l'adempimento dell'obbligazione;
- dall'istituzione e dotazione del trust discende un fascio di obbligazioni del trustee verso i beneficiari del trust, sicché mancherebbero i requisiti dell'assenza di corrispettivo e arricchimento dell'avente causa che distinguono l'atto gratuito.

Secondo la Cassazione, pur essendo l'azione revocatoria diretta verso l'atto di apporto al trust, e non verso l'atto istitutivo del trust, la programmazione di interessi che caratterizza l'atto istitutivo non resta estranea alla revocatoria perché la qualificazione dell'atto di apporto di beni, sotto il profilo della sua gratuità od onerosità, dipende dall'interesse che il disponente manifesta nell'effettuare l'atto di apporto e, quindi, dal rapporto esistente fra il disponente e il beneficiario. Dovendosi escludere che l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale possa essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee.

E così, se il trust è allestito, ad esempio, per realizzare un rapporto di garanzia tra disponente e beneficiario (in ragione del credito che venga concesso al disponente in dipendenza del trust) si ha un atto di natura onerosa; invece, se il trust è finalizzato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia del beneficiario si verte nel perimetro degli atti gratuiti. Con la conseguenza che, ai fini dell'azione revocatoria, nel caso dell'atto di apporto di natura onerosa, l'attore deve dimostrare che il beneficiario - e non il trustee - sia consapevole di tale pregiudizio. Invece, se l'atto di apporto è qualificabile in termini di atto gratuito, il problema di prova non si pone, in quanto l'apporto al trust si rende revocabile anche se il beneficiario addirittura non abbia conoscenza dell'atto di disposizione patrimoniale.

■ Potrebbe essere risolto già nelle prossime ore il problema che nelle ultime settimane ha creato allarme soprattutto tra concessionari, commercianti e riparatori di veicoli: la restrizione dell'uso della targa prova ai soli mezzi non immatricolati, che renderebbe fuorilegge buona parte degli usi che attualmente vengono fatti di quel tipo di targa. Al Sole 24 Ore risulta che i ministeri dei Trasporti e dell'Interno stanno scrivendo una nota di chiarimento, che dovrebbe confermare la prassi sempre seguita finora, secondo cui invece possono circolare con targa prova anche i mezzi

che hanno già una propria immatricolazione. Per chiarire questo, i due ministeri devono "correggere il tiro" rispetto al parere 300/A/2689/18/105/20/3, con cui il 30 marzo scorso il dipartimento Pubblica sicurezza aveva fornito un'inedita interpretazione restrittiva. Era solo la risposta a un quesito posto dalla Prefettura di Arezzo, ma ha fatto rapidamente il giro d'Italia ed è stata in più di un caso intesa come se fosse una circolare, cioè come se avesse un valore vincolante. Così i vertici di alcuni corpi di polizia locale avevano emanato ordini di servizio per sanzionare l'uso "abusivo" delle targhe prova. In effetti, il parere del 30 marzo nasceva dall'esigenza di frenare gli utilizzi indebiti delle



RESPONSABILITÀ MAGISTRATI
Note informative fuori dalle funzioni giudiziarie
di **Patrizia Maciocchi**

Non rientrano nel raggio d'azione della legge sulla responsabilità dei magistrati, le note informative predisposte delle toghe al solo scopo di dare notizie sullo stato dei procedimenti penali in seguito a denunce. La Corte di cassazione

Codice della strada. In arrivo chiarimenti

No alle restrizioni sulle targhe prova

Maurizio Caprino

■ Potrebbe essere risolto già nelle prossime ore il problema che nelle ultime settimane ha creato allarme soprattutto tra concessionari, commercianti e riparatori di veicoli: la restrizione dell'uso della targa prova ai soli mezzi non immatricolati, che renderebbe fuorilegge buona parte degli usi che attualmente vengono fatti di quel tipo di targa. Al Sole 24 Ore risulta che i ministeri dei Trasporti e dell'Interno stanno scrivendo una nota di chiarimento, che dovrebbe confermare la prassi sempre seguita finora, secondo cui invece possono circolare con targa prova anche i mezzi

targhe prova: non di rado se ne approfitta per far circolare mezzi non assicurati né revisionati, guidati da persone che poco o nulla hanno a che fare con le attività principali dei soggetti autorizzati a richiedere queste targhe (costruttori, allestitori, rivenditori e riparatori di veicoli, fabbricanti di componenti, enti di ricerca). Ma una restrizione così drastica probabilmente non è in linea con le finalità della norma sulla materia. Si tratta dell'articolo del Dpr 474/2001, che infatti in questi 17 anni era stato applicato consentendo di apporre la targa prova anche sui veicoli, che per questo hanno già una loro targa. E le compagnie assicurative hanno sempre garantito la copertura Rc auto abbinata alle targhe prova senza fare distinzione. Il parere del 30 marzo traeva spunto da una sentenza del Tribunale di Vicenza (emanata dalla Seconda sezione il 22 febbraio 2016) e da una della Cassazione (la 16310/2016). Ma erano pronunce riferite a casi specifici di circolazione senza polizza Rc auto o con revisione scaduta, da cui è parso eccessivo trarre conclusioni drastiche. Lo dimostrano anche tre recenti sentenze del Giudice di pace di Arezzo (153/2018, 154/2018 e 659/2017), che hanno annullato sanzioni osservando fondamentalmente che il Dpr 474/2001 non stabilisce espressamente una restrizione di quel tipo e che tra i soggetti autorizzati comprende anche le officine, che di solito utilizzano proprio veicoli già immatricolati. Poi è salita la pressione delle associazioni di categoria e sono arrivate prese di posizione di alcuni parlamentari. Ciò ha accelerato le conclusioni del tavolo tecnico Interno-Trasporti che era stato costituito sul tema.

Velocità. L'annuncio

Nuovo Tutor ma per ora solo in via sperimentale

■ Polizia stradale e Autostrade per l'Italia annunciano contromisure, dopo lo spengimento "forzato" del sistema Tutor di controllo della velocità anche media (anticipato ieri dal Sole 24 Ore). Con un comunicato congiunto, tornano a parlare di un sistema sostitutivo, il Sive Pm, che non avrebbe problemi di brevetto che ha il Tutor. Ma non è detto che la sua adozione non abbia problemi. È infatti probabile che sia lo stesso sistema annunciato il 10 aprile, poche ore dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato contraffatto il Tutor. Ma sul Sive Pm pende dal 29 luglio 2017 una richiesta di annullamento dell'approvazione data dal ministero delle Infrastrutture il 31 maggio 2017: il sistema riconosce i veicoli con una tecnologia probabilmente già nota nel 1999, quando la Craft depositò il brevetto originario del Tutor, copiato, secondo la Corte, da Aspi. Per essere sicuri che il Sive Pm sia in regola, occorre una tecnologia di riconoscimento inventata dopo il 1999. Forse è per questo che, se ad aprile Polizia e Autostrade annunciavano soluzioni in tre settimane, ora parlano solo di una sperimentazione del Sive Pm. Tra l'altro, sarà difficile che il ministero delle Infrastrutture si pronunciasse in fretta: la direzione generale competente ha perso negli ultimi mesi i dirigenti più importanti e il suo assetto attuale non appare definitivo. Nel frattempo, i controlli di velocità si faranno con sistemi tradizionali: autovelox, telelaser e apparecchi montati su vetture di servizio (anche autocivetta) in movimento.

Investimenti. Se la lesione ai risparmiatori è stata prodotta da più condotte l'interruzione dei termini per alcune si estende alle altre

Consob, la prescrizione è solidale

Giovanni Negri

■ La convergenza di una pluralità di soggetti a determinare il medesimo evento dannoso determina una responsabilità solidale e, quanto alla prescrizione, l'atto interruttivo nei confronti degli uni produce conseguenze anche per gli altri. A queste conclusioni approda la Corte di cassazione con la sentenza n. 13365 della Terza sezione civile, depositata ieri. La Corte è intervenuta nella

vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate da un gruppo di risparmiatori nei confronti degli amministratori e dei sindaci di 2 società di intermediazione, poi fallite, e della Consob per omessa vigilanza. La sentenza rivede la conclusione dei giudici di merito che avevano negato l'estensione dell'interruzione della prescrizione: la Corte d'appello aveva cioè ritenuto che è irrilevante per l'interruzione della prescrizione la domanda di ammissione al passivo dei crediti dei risparmiatori, per la reciproca comunicabilità, conseguenza della diversa natura del credito restitutivo fatto valere con la domanda di insinuazione al passivo rispetto al credito risarcitorio fatto valere nei confronti di Consob.

Per la Cassazione però bisogna avere come punto di riferimento l'unicità dell'evento dannoso provocato da più condotte

essere affermata la responsabilità solidale che invece il giudice di secondo grado aveva escluso, avendo invece individuato nell'inadempimento contrattuale delle sim e nell'omessa vigilanza di Consob episodi autonomi e divisi che hanno, a loro volta, prodotto danni distinti. In entrambi i casi, avverte la Cassazione, oggetto delle azioni avanzate dagli investitori è la reintegrazione del patrimonio pregiudicato dal medesimo evento dannoso individuato nella perdita del capitale investito.

riferite a diversi soggetti. Situazione nella quale «si instaura una relazione di continenza tra la domanda di restituzione della "res" e quella di integrale ristoro del danno, rimanendo del tutto indifferente la non identità del fatto materiale generatore della responsabilità». E allora, l'unica questione rilevante è quella dell'individuazione del rapporto di causalità tra ogni condotta posta in essere e il danno. In questo caso potrà

che hanno già una propria immatricolazione. Per chiarire questo, i due ministeri devono "correggere il tiro" rispetto al parere 300/A/2689/18/105/20/3, con cui il 30 marzo scorso il dipartimento Pubblica sicurezza aveva fornito un'inedita interpretazione restrittiva. Era solo la risposta a un quesito posto dalla Prefettura di Arezzo, ma ha fatto rapidamente il giro d'Italia ed è stata in più di un caso intesa come se fosse una circolare, cioè come se avesse un valore vincolante. Così i vertici di alcuni corpi di polizia locale avevano emanato ordini di servizio per sanzionare l'uso "abusivo" delle targhe prova. In effetti, il parere del 30 marzo nasceva dall'esigenza di frenare gli utilizzi indebiti delle

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI
bs.ilssole24ore.com

AREA FISCO, LAVORO E LEGALE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PROFESSIONISTI E MANAGER CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

CALENDARIO GIUGNO - DICEMBRE 2018

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE CON ATTESTATO DI FREQUENZA FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

- AFC**
Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione
Milano, dal 5 ottobre - 28^a ed. 14 weekend
- Credit Management Strategico**
Milano dal 26 ottobre - 11^a ed. 5 weekend
- Bilancio e fiscalità delle banche e degli intermediari finanziari**
Milano dal 7 novembre - 2^a ed. 5 giornate
- Contabilità e Bilancio - corso base e avanzato**
Milano, dal 9 novembre - 6^a ed. 5 weekend
- Programmazione e Controllo di gestione - basic program**
Roma, dal 16 novembre - 10^a ed. 8 weekend
- FISCO E CONTABILITÀ**
Protezione trasmissione e gestione dei patrimoni familiari
Milano, dal 5 ottobre - 2^a ed. 8 weekend
- Transfer Pricing**
Milano, dal 10 ottobre - 6^a ed. 5 giornate non consecutive

Diritto tributario
Roma, dal 19 ottobre - 16^a ed. 10 weekend

Accertamento Tributario e Antiriciclaggio
Milano dal 26 ottobre 1^a ed. 6 weekend

Bilancio e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter - advanced program
Roma, dal 23 novembre - 15^a ed. 7 weekend

DIRITTO E LEGALE

Il Data Protection Officer e il nuovo regolamento europeo sulla privacy
Roma, dall' 8 giugno - 7^a ed. 7 weekend

Roma, dal 12 ottobre - 8^a ed. 7 weekend

Business & Legal English
Milano, dall' 8 giugno - 6^a ed. 3 weekend

Intelligence, Cyber Security e Data Protection
Roma, dal 14 settembre - 2^a ed. 7 weekend

Redazione del Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria
Roma, dal 28 settembre - 6^a ed. 5 weekend

Contrattualistica di impresa
Milano, dal 28 settembre - 8^a ed. 6 weekend

Diritto della Proprietà Intellettuale
Milano, dal 12 ottobre - 5^a ed. 5 weekend

Diritto societario
Roma, dal 26 ottobre - 17^a ed. 8 weekend

Diritto e fisco dello sport
Milano, dal 26 ottobre - 4^a ed. 6 weekend

Antitrust
Milano, dal 26 ottobre - 2^a ed. 5 giornate

Legal English skills
Milano, dal 23 novembre - 1^a ed. 3 weekend

HR LAVORO E PREVIDENZA

Diritto del Lavoro, relazioni sindacali, Welfare e previdenza complementare
Roma, dal 26 ottobre - 27^a ed. Milano, dal 16 novembre - 28^a ed. 8 weekend

HR Specialist
Milano, dal 26 ottobre - 43^a ed. Roma, dal 23 novembre - 44^a ed. 9 weekend

EXECUTIVE MASTER AULA E DISTANCE LEARNING CON DIPLOMA PER PROFESSIONISTI E MANAGER

6° EXECUTIVE MBA

MBA
Milano, dal 22 novembre 18 mesi / 3gg al mese distance learning

in partnership con UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTIS
ALTA SCUOLA IMPRESA E SOCIETÀ

Percorso accreditato per conseguire il Diploma MBA: 1° anno

Executive in Direzione e Strategia d'Impresa
Milano, dal 22 novembre - 13^a ed. 11 mesi \ 3 gg al mese distance learning

Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private
Milano, dal 16 novembre - 5^a ed. 7 mesi \ 2 gg al mese

Export Management
Roma, dal 22 novembre - 5^a ed. 6 mesi \ 3 gg al mese

Tax Law Program
Milano, dal 23 novembre - 4^a ed. 9 mesi \ 2 gg al mese

MASTER24 CON DIPLOMA

Diritto societario e contrattualistica d'Impresa
Roma, dal 18 ottobre - 3^a ed. 7 mesi \ 3 gg al mese

MASTER POST LAUREA AULA FULL TIME, STAGE E DIPLOMA PER GIOVANI NEO LAUREATI

Tributario
Milano, dal 15 ottobre - 26^a ed. 12 mesi \ 8 aula 4 stage

Diritto e Impresa
Roma, dal 24 ottobre - 30^a ed. 10 mesi \ 6 aula 4 stage

Human Resources
Roma, dal 24 ottobre - 24^a ed. 10 mesi \ 6 aula 4 stage

MASTER NORME E TRIBUTI - 15^a ED. - 42 CREDITI FORMATIVI

L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA PER COMMERCIALISTI E PROFESSIONISTI D'IMPRESA

6 INCONTRI DA OTTOBRE A MAGGIO 2019 + LIVE STREAMING

TUTTE LE NOVITÀ FISCALI E GLI APPROFONDIMENTI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE
bs.ilssole24ore.com

Tutti i programmi possono essere personalizzati.
Formazione su commessa: tel. 02 (06)3022.3249 - progetti.formazione@ilssole24ore.com

Business School24 S.p.A.
Milano, via Monte Rosa, 91 - Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy - Roma, piazza dell'Indipendenza, 23/bc

Seguici su

Servizio Clienti - Tel. 02 (06) 3022.3906/6372/6379 - business.school@ilssole24ore.com
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008